

zione familiare, per la quale le è stato già concesso il 28 agosto e. a. un congedo straordinario senza retribuzione di due mesi, ai sensi dell'art. 24 del c. c. l.

Infatti, la predetta impiegata ha un figlio di 4 anni e una di tre anni; questa ultima, presentando un grave ritardo nello sviluppo fisico e psichico, ha bisogno di speciali cure da praticarsi presso l'Istituto "Rizzoli" di Bologna. La sig.ra Conte, non avendo persona di fiducia cui affidare la figlia per l'espletamento delle cure stesse, dovrebbe recarsi in detta città e risiederne per il tempo necessario.

In considerazione della serietà dei motivi rappresentati dall'interessata, si propone al Consiglio di amministrazione di concedere all'applicata sig.ra Elisa Conte un anno di aspettativa a norma dell'art. 29 del c. c. l., mentre si fa presente che l'aspettativa medesima non comporta alcuna corresponsione di stipendi o emolumenti e che il periodo trascorso in tale posizione non è computabile agli effetti dell'anzianità di servizio.